

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 maggio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 20.

Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 22.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa . . . . . Pag. 10

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 24.

Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 25.

Distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Zogno, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2002, n. 26.

Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia . . . . . Pag. 11

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005. . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40.

Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) . . . . . Pag. 19

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 40.

Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002. . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) . . . . . Pag. 24

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 42.

**Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) . . . . .** Pag. 25

## LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 43.

**Legge finanziaria per l'anno 2003. . . . .** Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 44.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 . . . . .** Pag. 29

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002 n. 23.

**Riconoscimento dello stato giuridico delle agenzie governative regionali . . . . .** Pag. 29

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica relativo al «Regolamento regionale 8 luglio 2002, n. 4 concernente: procedura di concessione delle autostrade regionali pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - 1° suppl. ordin. del 12 luglio 2002*». (Pubblicata nel 1° suppl. ordin. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002*). . . . .** Pag. 30

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 20.

**Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 26 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 2.

*Compiti*

1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:

- a) protezione civile;
- b) estinzione degli incendi;
- c) svolgimento di soccorsi tecnici urgenti.

2. I compiti di cui al comma 1, prestati dal personale volontario, sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati, salvo quanto previsto all'art. 16 della legge regionale 7/1999.

Art. 3.

*Organizzazione territoriale*

1. Il personale volontario, organizzato su base comunale, costituisce i distaccamenti comunali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento in ogni comune.

3. Il personale dei distaccamenti comunali di cui al comma 1 costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/1999.

Art. 4.

*Attività di protezione civile*

1. Il personale volontario svolge, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti, attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l'emergenza.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, alla predisposizione e all'attuazione dei seguenti principali compiti urgenti:

- a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a tali rischi;
- b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;
- c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- d) interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.

3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in concorso con le altre strutture operative coordinate dalla protezione civile.

Art. 5.

*Direzione delle attività di protezione civile*

1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile sotto la direzione del sindaco. Il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione.

2. Nell'ipotesi in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede al Presidente della Regione l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

3. Nell'ipotesi in cui l'emergenza interessi un territorio al di fuori della Valle d'Aosta, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

Art. 6.

*Attività di estinzione degli incendi e di soccorso*

1. Il personale volontario, quale parte integrante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, partecipa all'attività di estinzione degli incendi, nonché ai servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

2. In attesa dell'intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre ed il coordinamento dell'attività del distaccamento comunale sono posti, rispettivamente, sotto la direzione dei capisquadra e dei capidistaccamento di cui all'art. 17.

3. L'attività di cui al comma 1 si svolge secondo quanto stabilito al TITOLO I della legge regionale n. 7/1999.

4. L'attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, è esercitata con l'ausilio e la collaborazione degli organi del Corpo forestale valdostano.

Art. 7.

*Attività di interesse locale*

1. Il personale volontario, in subordine alle attività di cui agli articoli 4 e 6, può svolgere, organizzato come distaccamento comunale:

- a) attività di interesse per le comunità locali, operando sotto la direzione e la responsabilità del sindaco o del capidistaccamento competenti per territorio;
- b) attività di promozione della formazione e aggiornamento di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.

2. Il comune, di concerto con il consiglio del distaccamento di cui all'art. 20, definisce, con proprio regolamento, i compiti e le modalità organizzative relativi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disponibili localmente.

4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono a carico dei comuni.

#### Art. 8.

##### *Dotazioni e formazione del personale volontario*

1. La struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso, sentito il consiglio del personale volontario di cui all'art. 23, provvede:

a) a dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, nonché di equipaggiamenti aventi funzioni di dispositivi di protezione individuale;

b) ad organizzare le attività di formazione e di addestramento per conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell'attività di soccorso.

2. I comuni provvedono, secondo le proprie possibilità, a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, nonché a contribuire, sentita la struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso, al potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento.

#### Art. 9.

##### *Finanziamenti*

1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:

a) i finanziamenti regionali previsti dalla presente legge;

b) i contributi degli enti locali;

c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.

2. I comuni gestiscono i trasferimenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del proprio bilancio, al fine di garantire il funzionamento e l'attività del distaccamento comunale, secondo le indicazioni del distaccamento stesso.

#### Art. 10.

##### *Contributi regionali*

1. La Regione concede a tutti i distaccamenti comunali un contributo forfettario anche in rapporto al numero dei componenti del distaccamento comunale, nonché alla partecipazione del personale del distaccamento stesso:

a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'art. 2, ai corsi di addestramento, alle esercitazioni organizzate a livello regionale e alle riunioni di servizio;

b) alle esercitazioni e ai corsi di formazione e addestramento organizzati a livello locale.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

#### Art. 11.

##### *Esercizio di funzioni*

1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso la comunità montana di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

#### Capo II

##### ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

#### Art. 12.

##### *Personale volontario*

1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:

a) personale aspirante;

b) personale operativo;

c) personale di supporto.

#### Art. 13.

##### *Personale volontario aspirante*

1. Possono fare parte del personale volontario aspirante coloro i quali:

a) abbiano raggiunto i 18 anni e non abbiano superato i 45 anni di età;

b) abbiano adempiuto l'obbligo scolastico;

c) siano in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all'art. 32, comma 3;

d) non si trovino nelle ipotesi di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), possono fare parte del personale volontario aspirante anche coloro i quali abbiano superato i 45 anni di età, purché siano in possesso degli altri requisiti richiesti. In tal caso, essi, al termine del periodo di formazione, assumono la qualifica di volontario di supporto di cui all'art. 15.

3. Il personale volontario aspirante svolge attività di supporto tecnico e logistico alle operazioni di pronto intervento e partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo e/o del personale professionista.

4. Il personale volontario aspirante assume la qualifica di vigile volontario aspirante.

#### Art. 14.

##### *Personale volontario operativo*

1. Fanno parte del personale volontario operativo:

a) i vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'art. 33, comma 1;

b) il personale di cui all'art. 30, comma 2;

c) il personale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 7/1999.

2. Il personale volontario operativo svolge i compiti di cui all'art. 2.

3. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.

#### Art. 15.

##### *Personale volontario di supporto*

1. Fanno parte del personale volontario di supporto:

a) i vigili volontari aspiranti che, avendo presentato domanda di iscrizione dopo aver compiuto i 45 anni di età, abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'art. 33, comma 1;

b) i vigili volontari operativi che, avendo perduto l'idoneità psicofisica prevista per il personale volontario operativo, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.

2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai rischi di infortunio specifici del vigile del fuoco.

3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.

#### Art. 16.

##### *Vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra*

1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è prevista la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all'incarico di caposquadra.

2. I vigili idonei all'incarico di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono essere in possesso dei seguenti:

a) aver maturato una anzianità di servizio di almeno 3 anni;

b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'art. 33, comma 2.

## Art. 17.

*Incarichi di caposquadra e di capodistacco volontari*

1. Al fine di provvedere rispettivamente alla direzione operativa delle squadre d'intervento ed al coordinamento dell'attività del distacco, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistacco volontario.

2. I capisquadra volontari sono nominati dall'assemblea del distacco, di cui all'art. 19, tra i vigili idonei all'incarico di caposquadra.

3. I capidistacco comunali sono nominati dall'assemblea del distacco, di cui all'art. 19, tra tutto il personale del distacco in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nei ruoli del personale volontario.

*Capo III*

## ORGANI RAPPRESENTATIVI DEL PERSONALE VOLONTARIO

## Art. 18.

*Organi rappresentativi del personale volontario*

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:

- a) l'assemblea del distacco;
- b) il consiglio del distacco;
- c) il capodistacco;
- d) gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta;
- e) il consiglio del personale volontario;
- f) il presidente e il vice presidente del consiglio del personale volontario;
- g) l'assemblea del personale volontario.

## Art. 19.

*Assemblea del distacco*

1. L'assemblea del distacco è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distacco del comune di appartenenza.

2. L'assemblea del distacco svolge i seguenti compiti:

- a) nomina il consiglio del distacco;
- b) nomina il capodistacco;
- c) nomina i capisquadra, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 27, comma 3;
- d) approva i programmi operativi del distacco.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, i regolamenti comunali di cui all'art. 7, comma 2, possono attribuire ulteriori compiti all'assemblea del distacco.

4. L'assemblea del distacco è convocata dal capodistacco in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria quando lo richiedano:

- a) almeno un quinto dei componenti l'organico del distacco comunale;
- b) il sindaco;
- c) il presidente del consiglio del personale volontario di cui all'art. 24;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

5. L'assemblea del distacco delibera in presenza di almeno un terzo dei componenti l'organico del distacco comunale e a maggioranza dei presenti. Se non si raggiunge il numero legale, il capodistacco procede ad una seconda convocazione che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima. In quest'ultimo caso, l'assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti.

## Art. 20.

*Consiglio del distacco*

1. Il consiglio del distacco è composto dal capodistacco, che lo presiede, e da almeno due consiglieri rappresentanti del personale volontario del distacco stesso.

2. Il consiglio del distacco svolge i seguenti compiti:

- a) esprime motivato parere in ordine all'accettazione o all'esclusione delle domande di arruolamento nel personale volontario del distacco;
- b) esprime motivato parere in ordine all'ammissione ai corsi successivi del personale che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di cui all'art. 33;
- c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;
- d) predispone i programmi operativi del distacco;
- e) indica al sindaco e al dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso le necessità del distacco;
- f) predispone gli ordini del giorno dell'assemblea del distacco.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, i regolamenti comunali di cui all'art. 7, comma 2, possono attribuire ulteriori compiti al consiglio del distacco,

4. Il consiglio del distacco è convocato dal capodistacco in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre ed in seduta straordinaria quando lo richiedano:

- a) almeno due consiglieri;
- b) il sindaco;
- c) il presidente del consiglio del personale volontario di cui all'art. 24;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

5. Il consiglio delibera in presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.

## Art. 21.

*Capodistacco*

1. Il capodistacco rappresenta e presiede l'assemblea e il consiglio del distacco.

2. Il capodistacco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente più anziano del consiglio.

3. Il capodistacco, in particolare, provvede:

- a) alla suddivisione del distacco in squadre;
- b) alla programmazione delle esercitazioni del distacco;
- c) alla tenuta dei registri con gli elenchi dei componenti del distacco;
- d) alla sorveglianza e manutenzione delle attrezzature e degli automezzi in dotazione;
- e) alla tenuta dei registri delle attività del distacco;
- f) alla cura delle pratiche amministrative;
- g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio.

## Art. 22.

*Ispettori di comunità montana e della città di Aosta*

1. Al fine di provvedere ai compiti di cui ai commi 2 e 3, i capidistacco di ogni comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore di comunità scelto tra il personale operativo o di supporto.

2. Gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista incaricato, provvedono al controllo dei distacchi comunali in ordine a questioni tecniche quali, in particolare:

- a) l'organizzazione di esercitazioni in comune
- b) il rispetto delle disposizioni di servizio;

c) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione ai distaccamenti.

3. Gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al consiglio del personale volontario di cui all'art. 23 in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti della propria zona.

4. Gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta non possono far parte del consiglio del personale volontario di cui all'art. 23.

#### Art. 23.

##### *Consiglio del personale volontario*

1. Il consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle comunità montane e della città di Aosta, nominati ai sensi del comma 2.

2. I capidistaccamento di ogni comunità montana e della città di Aosta eleggono, per ogni comunità montana e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti comunali appartenenti alla comunità stessa.

3. Il consiglio del personale volontario nomina nel proprio ambito il presidente e il vice presidente.

4. Il consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio del personale volontario in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con nota scritta inviata almeno cinque giorni prima, ed in seduta straordinaria quando lo richiedono almeno cinque consiglieri o il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

6. Il consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora un piano di ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione ai distaccamenti comunali;

b) designa i rappresentanti del personale volontario in seno alla Commissione di cui all'art. 6 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'art. 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

c) svolge l'istruttoria sui provvedimenti disciplinari nei confronti del personale volontario;

d) individua i criteri secondo cui può essere disposto l'esonero dal servizio, nel caso di assenza continuata dalle esercitazioni;

e) propone l'istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario;

f) propone l'organizzazione di periodiche esercitazioni del personale;

g) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;

h) delibera le convocazioni dell'assemblea del personale volontario;

i) predispose e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;

j) delibera l'adesione del personale volontario ad organismi regionali, nazionali ed internazionali del volontariato.

#### Art. 24.

##### *Presidente del consiglio del personale volontario*

1. Il presidente del consiglio del personale volontario è il rappresentante del personale volontario ed esercita le seguenti funzioni:

a) presiede il consiglio e l'assemblea del personale volontario;

b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali;

c) dispone la convocazione degli organi che presiede.

2. Il presidente del consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.

#### Art. 25.

##### *Assemblea del personale volontario*

1. L'assemblea del personale volontario, di seguito denominata assemblea, è composta dal personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Il presidente convoca l'assemblea in seduta ordinaria di norma una volta l'anno; essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente convoca l'assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;

b) almeno un quarto del personale volontario;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

4. Il presidente convoca l'assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante nota scritta contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. L'assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell'attività del personale volontario di rilevanza regionale.

#### Art. 26.

##### *Elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario*

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 durano in carica quattro anni ed i loro componenti possono essere rieletti alla stessa o ad altre cariche. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all'avvenuta elezione dei nuovi organi.

2. Gli eletti negli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause.

3. Nel corso del quadriennio, tutte le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altre cause, devono essere ricoperte di norma entro quarantacinque giorni. Tutte le cariche cessano comunque allo scadere naturale del quadriennio.

4. Le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario devono essere tenute ogni quadriennio.

5. Tutte le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario sono effettuate a scrutinio segreto e sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

#### Capo IV

##### RECLUTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

#### Art. 27.

##### *Organico*

1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti indicati all'art. 2, il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.

2. Non possono essere istituiti distaccamenti con un numero complessivo di volontari inferiore a quattro unità.

3. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento, indicativamente uno ogni cinque vigili, è stabilito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, su proposta del consiglio del distaccamento stesso.

## Art. 28.

*Collocazione del personale già in servizio*

1. Il personale volontario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari), e che ha frequentato, o frequenti entro il primo anno di applicazione della presente legge, con esito positivo, appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione, è inserito nei ruoli dei distaccamenti comunali, salvo quanto previsto al comma 5.

2. Il personale volontario in possesso delle qualifiche di seguito indicate è iscritto nei ruoli di cui al comma 1, con le corrispondenti seguenti qualifiche:

a) i vigili volontari ed i vigili volontari scelti assumono la qualifica di vigili volontari operativi;

b) i capisquadra volontari assumono la qualifica di vigili volontari idonei all'incarico di caposquadra.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutto il personale volontario iscritto nei ruoli di cui al comma 1 deve essere sottoposto agli accertamenti dell'idoneità psicofisica di cui all'art. 32.

4. È collocato nel personale volontario di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica, oppure, in caso contrario, è cancellato dai ruoli del personale volontario il personale:

a) che non risulti in possesso del requisito dell'idoneità psicofisica richiesta per il personale volontario operativo o che non si sottoponga all'accertamento stesso;

b) che, pur non avendo frequentato con esito positivo alcun corso di formazione organizzato dalla Regione, abbia raggiunto il limite di età previsto all'art. 45, comma 1, lettera a).

5. Il personale volontario che non accetta l'iscrizione nei ruoli di cui al comma 1, deve esprimere una rinuncia scritta al capodistaccamento del comune di appartenenza.

## Art. 29.

*Reclutamento*

1. Il personale volontario è reclutato a domanda, presentata, di norma, al capodistaccamento del comune di residenza.

2. L'iscrizione, con la qualifica di vigile volontario aspirante, avviene con provvedimento del dirigente regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, su proposta del consiglio del distaccamento.

3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:

a) se di età non superiore a 45 anni, agli accertamenti di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), e, se idoneo, è ammesso a frequentare il corso di cui all'art. 33, comma 1;

b) se di età superiore a 45 anni, agli accertamenti di cui all'art. 32, comma 6, e, se idoneo, è ammesso a frequentare il corso di cui all'art. 33, comma 1.

4. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, o che non frequentino con esito positivo il corso di cui all'art. 33, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.

## Art. 30.

*Avanzamento a vigile volontario operativo*

1. I vigili volontari aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, dopo aver superato il corso di cui all'art. 33, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi.

2. A richiesta, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nelle analoghe organizzazioni delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. L'avanzamento dei vigili volontari aspiranti è dichiarato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizio antincendio e di soccorso.

## Art. 31.

*Avanzamento a vigile idoneo all'incarico di caposquadra*

1. Il personale operativo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, può richiedere, presentando domanda al capodistaccamento del comune di appartenenza, l'iscrizione ad uno dei corsi di cui all'art. 33, comma 2.

2. Gli idonei al corso sono nominati vigili idonei all'incarico di caposquadra dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

3. Il personale volontario non idoneo può essere ammesso a frequentare corsi successivi.

## Art. 32.

*Accertamento dell'idoneità psicofisica*

1. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica sono effettuati secondo i seguenti livelli:

a) accertamenti preliminari all'avanzamento nel personale operativo;

b) accertamenti preliminari al passaggio nel personale di supporto;

c) accertamenti periodici per il personale operativo e per il personale di supporto.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla struttura competente dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta o dal medico curante, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità degli accertamenti di cui al comma 1, i requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento, nonché la periodicità degli accertamenti di cui al comma 1, lettera c).

4. Il personale volontario può essere sottoposto agli accertamenti di cui al comma 1, lettera c), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco o del capodistaccamento.

5. Il personale operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, non risulti più in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in caso contrario, è cancellato dai ruoli del personale volontario.

6. L'accertamento dell'idoneità psicofisica per i vigili volontari di supporto non provenienti dal ruolo dei vigili volontari operativi di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e l'accertamento periodico per il personale di supporto sono effettuati dal medico curante.

## Art. 33.

*Corsi di formazione*

1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale dei vigili volontari operativi o dei vigili volontari di supporto, deve frequentare un corso di formazione organizzato dalla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

2. I vigili volontari operativi, per ottenere l'idoneità all'incarico di caposquadra, devono frequentare un apposito corso di formazione organizzato dalla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

## Art. 34.

*Corsi di specializzazione e aggiornamento*

1. La struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, di concerto con il consiglio del personale volontario, organizza corsi di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi, da tenersi periodicamente.

2. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza di corsi di specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta comporta la decadenza dagli incarichi stessi.

## Art. 35.

*Esercitazioni*

1. Il consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, predispone esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.

2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di comunità montana e della città di Aosta organizzano periodiche esercitazioni di addestramento per il personale volontario.

3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può essere occasionalmente esonerato dalla partecipazione alle stesse per comprovati motivi famigliari o di salute.

*Capo V*

## OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

## Art. 36.

*Attività dei vigili volontari*

1. Nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 4 e 6, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità e può intervenire anche di propria iniziativa nel rispetto delle direttive generali del Comando regionale dei vigili del fuoco o del sindaco del comune sede del proprio distaccamento.

2. Il personale volontario può essere chiamato anche a partecipare alle esercitazioni ed ai corsi di addestramento a livello regionale appositamente istituiti dal Comando regionale dei vigili del fuoco.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, quando non superi la giornata lavorativa, è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti e salvo quanto disposto al comma 5.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, i datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio richiesto ed hanno la possibilità di richiedere il rimborso, con oneri a carico dell'amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario stabilito con deliberazione della giunta regionale.

6. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

## Art. 37.

*Chiamata in servizio*

1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:

a) in occasione di pubbliche calamità o catastrofi;

b) quando l'attività svolta ai sensi dell'art. 36 superi la giornata lavorativa;

c) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Nei casi previsti al comma 1. al personale volontario è attribuito lo status giuridico ed il trattamento economico iniziale del personale professionista, ivi comprese le indennità accessorie.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, si adottano le seguenti equivalenze economiche:

a) il vigile volontario è equiparato al vigile professionista;

b) il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra il caposquadra volontario sono equiparati al caposquadra professionista.

4. Nei casi previsti al comma 1, i datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del posto occupato, ai sensi dell'art. 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato

giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da ultimo modificato dall'art. 10, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246.

## Art. 38.

*Assicurazioni*

1. La Regione provvede mediante apposita assicurazione alla copertura dei rischi, relativi al personale volontario, per gli infortuni accaduti e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, da accertarsi a norma di legge.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui al comma 1, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

## Art. 39.

*Tessera di riconoscimento*

1. A tutto il personale volontario il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso rilascia una tessera di riconoscimento personale con l'indicazione della qualifica ricoperta.

2. La tessera di riconoscimento è soggetta a sostituzione in occasione delle variazioni di qualifica. Essa è comunque soggetta a convalida quinquennale.

3. La tessera di riconoscimento dev'essere restituita alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso all'atto della cessazione dal servizio.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

## Art. 40.

*Esonero e sanzioni disciplinari*

1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, il personale volontario è soggetto al provvedimento di esonero dal servizio ed alle sanzioni disciplinari previste agli articoli 41 e 42.

2. Il personale volontario può essere esonerato dal servizio nei seguenti casi:

a) assenza continuata, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni, valutata secondo i criteri individuati dal consiglio del personale volontario;

b) quando gli sia stato inflitto per tre volte il provvedimento di censura di cui all'art. 41.

3. Il provvedimento di esonero è disposto dalla commissione disciplinare di cui all'art. 43, sentito il capidistaccamento interessato ed il consiglio del personale volontario.

4. Gli esonerati dal servizio possono presentare nuova domanda di iscrizione dopo 5 anni dalla data del provvedimento di esonero.

## Art. 41.

*Censura*

1. La censura è inflitta per:

a) alterazione o modificazione dell'uniforme o della tessera di riconoscimento, nonché negligenza nella loro cura;

b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;

c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;

d) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

e) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizio non urgenti.

2. Il provvedimento di censura è inflitto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capidistaccamento.



## Art. 42.

*Destituzione*

1. La destituzione è inflitta per:

- a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
- b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- c) avere commesso reati dolosi nei confronti:
  - 1) delle persone;
  - 2) delle cose affidate alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi.

2. Il provvedimento di destituzione è inflitto dalla commissione disciplinare di cui all'art. 43, sentito il capodistaccamento interessato ed il consiglio del personale volontario.

3. Il personale volontario destituito non può presentare nuova domanda di iscrizione.

## Art. 43.

*Commissione disciplinare*

1. È istituita una commissione disciplinare con i seguenti compiti:

- a) infliggere i provvedimenti di esonero e destituzione al personale volontario;
  - b) pronunciarsi in merito ai ricorsi relativi ai provvedimenti di censura.
2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:
- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, che la presiede;
  - b) il comandante del personale professionista dei vigili del fuoco;
  - c) il presidente del consiglio del personale volontario;
  - d) l'ispettore della comunità montana interessata o della città di Aosta
  - e) un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari al personale sottoposto a procedimento disciplinare.

## Art. 44.

*Ricorsi*

1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione di cui all'art. 43.

2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso il ricorso al Presidente della Regione.

3. Le modalità per la presentazione dei ricorsi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

*Capo VII*

## CESSAZIONE DAL SERVIZIO

## Art. 45.

*Cause di cessazione e limiti di età*

1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

- a) al raggiungimento dei limiti di età previsti all'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, per i vigili volontari operativi;
- b) al raggiungimento di 65 anni di età, per i vigili volontari di supporto;
- c) per perdita dell'idoneità al servizio;
- d) per dimissioni.

2. I vigili volontari operativi, al raggiungimento dei limiti di età di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti, salvo il caso di rinuncia scritta, nei moli dei vigili volontari di supporto.

3. Il personale volontario può presentare domanda per essere mantenuto in servizio anche oltre i 65 anni di età, per lo svolgimento di attività di supporto.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso, sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al mantenimento in servizio del personale volontario richiedente.

5. Il mantenimento in servizio del personale volontario ha validità annuale e può essere rinnovato.

## Art. 46.

*Perdita di idoneità al servizio*

1. La perdita dell'idoneità psicofisica dei vigili volontari operativi, è accertata ai sensi dell'art. 32.

2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l'idoneità psicofisica, ma risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.

## Art. 47.

*Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio*

1. Il personale volontario che cessa dal servizio ai sensi degli articoli 45 e 46 deve restituire al capodistaccamento le attrezzature di uso individuale affidategli.

2. L'uniforme ed i restanti capi di equipaggiamento che non hanno funzione di dispositivo di protezione sono lasciati al personale che cessa dal servizio, che può farne uso in occasione di festività o ricorrenze, salvo il caso in cui la cessazione dal servizio intervenga per destituzione.

3. Il personale che cessa dal servizio senza essere incorso nel provvedimento di destituzione può essere nominato componente onorario del personale volontario e può partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee del personale volontario.

4. La nomina a componente onorario è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e di soccorso.

*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 48.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 796.000 per l'anno 2003 e in anni euro 1.106.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione Civile) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2002/2004 ai seguenti capitoli:

- a) capitolo 40840 (Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per complessivi annui euro 506.000 a decorrere dall'anno 2003;
- b) capitolo 40841 (Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 290.000 per l'anno 2003 e euro 600.000 per l'anno 2004.

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 49.

*Disposizione transitoria*

1. L'elezione degli organi rappresentativi di cui al Capo III deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'avvenuta elezione rimangono in carica gli organi rappresentativi eletti ai sensi della legge regionale n. 37/1988.

Art. 50.  
*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 31 maggio 1983, n. 38;
- b) la legge regionale 27 maggio 1988, n. 37;
- c) l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2000, n. 24;
- d) il regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1.

Art. 51.  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 ottobre 2002.

VIÉRIN

03R0259

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 22.

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 51 del 26 novembre 2002)

(Omissis).

03R0260

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 24.

**Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Castegnato, in provincia di Brescia.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 41 dell'11 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. È distaccata dal comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, ed aggregata al comune di Castegnato, in provincia di Brescia, la porzione di territorio denominata «Case Montini», secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Brescia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale n. 28/1992.

Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Rodengo Saiano e Castegnato provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Brescia in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui al precedente art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 ottobre 2002

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/581 del 24 settembre 2002.

(Omissis).

03R0191

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 25.

**Distacco della frazione Ponti dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Zogno, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 41 dell'11 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. È distaccata dal comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, ed aggregata al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo, la frazione Ponti, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla

pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica, allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

2. È distaccata dal comune di Zogno, in provincia di Bergamo, ed aggregata al comune di Sedrina, in provincia di Bergamo, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica, allegate alla presente legge ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28/1992.

#### Art. 2.

##### *Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui agli articoli 1 e 2 sono regolati dalla comunità montana Valle Brembana, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale n. 28/1992.

#### Art. 3.

##### *Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Brembilla, di Sedrina e di Zogno provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

#### Art. 4.

##### *Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valle Brembana in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 ottobre 2002

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/582 del 24 settembre 2002.

(Omissis).

03R0192

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2002, n. 26.

**Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.

2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia.

3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;

b) l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;

c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;

d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.

4. La Regione favorisce:

a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;

b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;

c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;

d) l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonché dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica;

e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l'organizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;

f) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;

g) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;

h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l'incentivazione alla diffusione dell'attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;

i) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell'Unione europea (UE);

j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell'arco alpino, nonché da Paesi dell'UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;

k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;

l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell'imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;

m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell'individuo.

5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.

## Art. 2.

### *Diritto allo sport*

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo sviluppo:

a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce d'età ed adeguate alle esigenze di ciascuno;

b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano l'educazione e l'assistenza di portatori di handicap;

c) delle attività motorio-sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile;

d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico-sportivi.

## Art. 3.

### *Soggetti coinvolti*

1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.

2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente legge, l'assessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente l'assemblea generale dello sport.

## Art. 4.

### *Programmazione ed interventi regionali*

1. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della Regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando:

a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;

b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell'obbligo;

e) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive;

d) le modalità d'intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi-bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;

e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

2. La giunta regionale, sentite le province unitamente alla conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d'intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.

3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale determina altresì i criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.

4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell'impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;

b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;

c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;

d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;

e) rispetto delle norme di sicurezza;

f) eliminazione di barriere architettoniche;

g) risparmio energetico.

5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.

## Art. 5.

### *Forum istituzionale dello sport*

1. È istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3.

2. Il Forum è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dagli assessori provinciali competenti in materia di sport.

3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 6.

*Consulta regionale dello sport e comitato di esperti*

1. È istituita la consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la giunta regionale si avvale per le finalità di cui all'art. 1, comma 4.

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, è composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano-programma di cui all'art. 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene costituita.

3. La consulta si avvale di un comitato di esperti.

4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta, nonché le modalità organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 7.

*Osservatorio delle attività sportive*

1. È istituito nell'ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), l'osservatorio delle attività sportive in Lombardia.

2. L'osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

## TITOLO II

## TUTELA DEI PRATICANTI QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE E FISICO-MOTORIE

## Art. 8.

*Tutela della salute dei praticanti*

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:

a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.

5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.

6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

7. La giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.

8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

## Art. 9.

*Qualificazione degli operatori*

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.

2. La giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti.

## TITOLO III

## INTERVENTI E PROMOZIONI

## Art. 10.

*Costruzione e ristrutturazione di impianti*

1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per:

a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti;

b) l'apprestamento, la miglione, l'adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, non-

chè per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.

2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - S.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La giunta regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.

3. La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).

4. La giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del dirigente regionale competente.

6. L'efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

#### Art. 11.

##### *Interventi per la promozione dello sport*

1. La giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all'art. 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:

a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente abili;

b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;

c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;

d) campagne promozionali finalizzate a favorire l'organizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

e) accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con gli enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;

f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell'arco alpino «Arge-Alp», «Alpe-Adria» e «4 motori per l'Europa»;

g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;

h) attività organizzate da altri centri e istituti socio-sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano l'avvio alla pratica sportiva;

i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate all'incentivazione di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.

#### Art. 12.

##### *Premiazioni per meriti sportivi*

1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus «L'alloro dello sport» da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.

2. L'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell'entità dei bonus e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

3. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, istituisce «La giornata dello sportivo» al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale.

4. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.

#### TITOLO IV

##### PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA

#### Art. 13.

##### *Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina*

1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine.

2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e guida alpina, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine.

3. Sono organi di ciascun collegio:

- a) l'assemblea;
- b) il direttivo;
- c) il presidente.

4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente.

5. La giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle attività di montagna e delle professioni alpine.

6. Con regolamento della giunta regionale sono definiti:

a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;

b) modalità di formazione e di composizione del collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali;

c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'art. 15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attività di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario dell'attività di guida alpina da parte di cittadini di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 15/2002.

#### Art. 14.

##### *Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.

2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni alpine:

a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello snowboard e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'art. 13, comma 2, nonché degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali (FISI);

b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'art. 13, comma 2.

3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.

4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono stabiliti con regolamento della giunta regionale.

5. La direzione generale regionale competente è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.

#### Art. 15.

##### *Scuole di sci e di alpinismo*

1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 15/2002.

2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi regionali di cui all'art. 13, comma 2.

3. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina), la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

#### Art. 16.

##### *Aree sciabili*

1. La giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani predisposti dalle comunità montane. Le aree sciabili individuate dalla giunta regionale sono considerate di pubblica utilità.

2. La giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione e funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità montana.

3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, le piste vengono classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate con regolamento della giunta regionale. Con lo stesso provvedimento vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente comunità montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il parere della commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo è trasmesso in copia alla competente direzione generale della giunta regionale.

5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione è esibito alla comunità montana all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per la manutenzione delle piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'art. 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunità montana può rilasciare, acquisito il parere della propria commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purché le stesse siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.

#### Art. 17.

##### *Soccorso alpino e servizi valanghe*

1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

#### Art. 18.

##### *Sanzioni*

1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, irrogata nelle forme e nei

modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Si applica la sanzione da € 40,00 a € 400,00 a carico di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili.

4. Per la violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, si applica la sanzione da € 1.300,00 a € 13.000,00.

5. Per la violazione di quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, si applica la sanzione da € 2.500,00 a € 25.000,00.

6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.

7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni.

8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.

10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività di cui all'art. 15, nonché delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di inizio attività e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'art. 13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'art. 5 della legge regionale n. 15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione da € 600,00 a € 3000,00.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attività del *forum* istituzionale dello sport di cui all'art. 5, della consulta regionale dello sport di cui all'art. 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di cui all'art. 16, comma 2, si provvede per l'esercizio-finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.02.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività di formazione di cui all'art. 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 34/1978, a valere sulle somme appositamente stanziare sull'UPB 2.4.2.3.2.68 «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive».

3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'art. 14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 «Proventi derivanti da servizi regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.

4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi di cui all'art. 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di € 4.000.000,00.

5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale

n. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 34/1978.

6. All'onere complessivo di € 4.000.000,00, di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 2.4.2.3.3.69.9771 «Legge quadro sullo sport»).

7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità determinate con legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

##### *Stato di previsione delle spese:*

alla funzione obiettivo 2.4.2 «Promozione e sviluppo delle attività ricreative e sportive», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 «Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 4.000.000,00.

#### Art. 20.

##### *Norme finali, transitorie e abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:

a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive);

b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9);

c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (rifiinanziamento con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive»);

d) l'art. 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (rifiinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/1983);

e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine servizio valanghe operanti in regione);

f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive», 4 settembre 1973, n. 40 «Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia», 18 luglio 1982, n. 44 «Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione»);

g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia);

h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia);

i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (ordinamento della professione di guida alpina);

j) i riferimenti alle leggi regionali n. 9/1975, n. 44/1982, n. 36/1983 e n. 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni).

k) il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

l) il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - collegato ordinamentale 2001);

m) il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);



n) il comma 18 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2002;  
o) i riferimenti alle leggi regionali n. 2/1994 e n. 29/1994 di cui all'allegato B della legge regionale n. 15/2002;

p) i riferimenti alla legge regionale n. 29/1994 di cui all'allegato C della legge regionale n. 15/2002;

q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);

r) il regolamento regionale 1° aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione della legge regionale del 6 marzo 1985, n. 388 «Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia»);

s) il regolamento regionale 1° aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci»).

2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi.

4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.

5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.

6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 13 e del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 15, l'esercizio delle attività ivi indicate continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attività e dei silenzi assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della legge regionale n. 15/2002; per l'individuazione dei requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 2/1994; 5, comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della legge regionale n. 29/1994. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'art. 18.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 ottobre 2002

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/599 del 1° ottobre 2002.

03R0193

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 181 del 23 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0044

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 23 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate*

Lo Stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Euro 17.039.463.437,85 in termini di competenza ed in euro 19.018.938.509,80 in termini di cassa.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di entrate*

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2003.

Art. 3.

*Stato di previsione delle spese*

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in euro 17.039.463.437,85 in termini di competenza ed in euro 19.016.204.558,36 in termini di cassa.

Art. 4.

*Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese*

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

Art. 5.

*Quadro generale riassuntivo del bilancio*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003, annesso alla presente legge.

Art. 6.

*Spese di carattere obbligatorio*

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

## Art. 7.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2003 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 400.000.000,00.

## Art. 8.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - programmi speciali d'area*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziati e finanziati con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (norme in materia di programmi speciali d'area), la giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto l'apposito specifico accantonamento nell'ambito del fondo speciale di cui al cap. 86500 «fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento. (elenco n. 5)» afferente alla UPB 1.7.2.3.29150, allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

3. A tal fine, è altresì, autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

## Art. 9.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzato per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

## Art. 10.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003,

ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

## Art. 11.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco «E» allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

## Art. 12.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91046, 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 13.

*Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti*

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2003 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (art. 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

## Art. 14.

*Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità*

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 10, a norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

## Art. 15.

*Mutui e prestiti*

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2003 entro i limiti di cui all'art. 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001, di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 877.000.000,00.

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2003 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 382.000.000,00 già autorizzati dall'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), come modificato dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 19 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2002.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

5. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui euro 129.218.268,82 a partire dall'esercizio finanziario 2004 e fino all'esercizio finanziario 2023.

8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2004.

9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

#### Art. 16.

##### *Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente*

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2002 per l'ammontare di euro 2.398.795.000,27.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. A norma dell'art. 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

#### Art. 18.

##### *Allegato di cui all'art. 11 commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione*

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai diri-

genti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

#### Art. 19.

##### *Bilancio pluriennale*

1. A norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2003-2005 nel testo allegato alla presente legge.

#### Art. 20.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2002

ERRANI

(*Omissis*).

03R0045

### LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40.

**Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 24 dicembre 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della Regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolun-

gamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative, dell'associazionismo e della cooperazione con finalità di agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di «progetti finalizzati» e di «progetti innovativi» rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle imprese che applicano le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo, ovvero la revoca del contributo stesso.

4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge devono essere ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 2.

##### *Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE*

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/01 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L10 del 13 gennaio 2001 e al regolamento (CE) n. 69/01 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L10 del 13 gennaio 2001.

2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/01.

3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l'impresa così definita dalla Commissione europea.

#### Art. 3.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema dell'offerta turistica e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali.

2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, un atto di programmazione che definisce criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:

- a) indicazioni per l'individuazione e la definizione delle aree territoriali cui riservare i finanziamenti;
- b) iniziative incentivabili;
- c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle varie aree e in base alle tipologie di iniziative;
- d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
- e) misura dei contributi assegnabili;
- f) criteri di riparto dei fondi fra le province;
- g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle province fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici e soggetti privati;
- h) modalità e condizione di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonché disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni concesse;
- i) disciplina del vincolo di destinazione.

3. La giunta regionale, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, attiva procedure di consultazione con le province e le associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello regionale.

#### Art. 4.

##### *Funzioni delle province*

1. Alle province, nell'ambito del quadro programmatico regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonché le funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal titolo II, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.

2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell'atto di cui all'art. 3, comma 2, le province, attivando procedure di consultazione con le associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al titolo II.

#### TITOLO II

##### INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE

#### Art. 5.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:
- a) imprese singole o associate;
  - b) enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici;
  - c) associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al Titolo II del Libro I del codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all'art. 3, comma 2;
  - d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 6.

#### Art. 6.

##### *Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - imprese*

1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:

- a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale;
- b) complessi turistici ricettivi all'aria aperta come definiti dalla normativa regionale;
- c) stabilimenti balneari;
- d) strutture di servizio e complementari alla ricettività turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), di interesse turistico, così come individuate nell'ambito dei criteri regionali di cui all'art. 3, comma 2;
- e) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica.

2. Possono essere concessi inoltre contributi:

- a) per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte delle agenzie di viaggio e turismo rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
- b) per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale;
- c) per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;

d) per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all'offerta turistica.

#### Art. 7.

##### *Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale*

1. Ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:

a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;

b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.

#### Art. 8.

##### *Interventi a sostegno del turismo montano*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socio-economico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente.

2. A tale scopo ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad eccezione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti:

a) strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;

b) strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilità turistica ed alla qualità del territorio montano.

#### Art. 9.

##### *Interventi a sostegno del termalismo*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali.

2. Ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:

a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;

b) strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite «termali» dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;

c) edifici posti nelle aree definite «termali» dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria.

3. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

a) nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

c) studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;

d) apparecchiature mediche;

e) acquisto di aree ed immobili.

#### Art. 10.

##### *Tipologia ed ammontare dei contributi*

1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 69/01 e n. 70/01 e dai criteri regionali e provinciali approvati ai sensi degli articoli 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/01.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, già iniziati al momento della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente secondo il regime «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/01.

3. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 e per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 6 i contributi sono concessi nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/01.

### TITOLO III

#### PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI

#### Art. 11.

##### *Progetti finalizzati e progetti innovativi*

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di «progetti finalizzati» e la realizzazione di «progetti innovativi».

2. I «progetti finalizzati» sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime «*de minimis*», nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, «progetti innovativi» aventi carattere di sperimentality ed innovazione per il settore turistico.

### TITOLO IV

#### PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

#### Art. 12.

##### *Tipologia dei contributi*

1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 2, conferisce ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia di cui all'art. 13 un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fidejussorie.

2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia*

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di primo o secondo grado, a

carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all'art. 3, comma 2 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;
- c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
- d) consentire la nomina del presidente del collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
- e) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.

2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.

#### Art. 14.

##### *Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi*

1. Ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 12, comma 1 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
- b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

2. La ripartizione dei contributi concessi ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 2 è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
- b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

3. I contributi concessi ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia ai sensi dell'art. 12 sono destinati a soci e consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell'ambito dei criteri regionali di cui all'art. 3, comma 2 e dovranno essere assegnati con atti formali.

4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi dell'art. 12, comma 2 agli operatori del settore turismo dovrà rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini i consorzi fidi e le cooperative di garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia devono essere destinati prioritariamente all'incremento del fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione degli organismi stessi, può essere utilizzata una quota dell'importo complessivo di tali interessi, definita nell'ambito dei criteri applicativi di cui all'art. 3, comma 2.

#### Art. 15.

##### *Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione*

1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i consorzi fidi e le cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte del consorzio o della cooperativa. La giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1. L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.

3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia fidejussoria è concessa in regime «*de minimis*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001. L'entità dell'agevolazione è calcolata secondo

uno dei metodi indicati al punto 3.2 della comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella GUCE serie C71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa comunicazione l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.

#### Art. 16.

##### *Vigilanza su consorzi fidi e cooperative di garanzia*

1. Al fine di consentire la vigilanza, i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consorzio fidi e della cooperativa di garanzia, alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali enti, nonché le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.

#### TITOLO V

##### VINCOLO DI DESTINAZIONE

#### Art. 17.

##### *Contributi per interventi realizzati da soggetti privati*

1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all'art. 3, comma 2 stabiliscono:

- a) la durata;
- b) le modalità con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la conservatoria dei registri immobiliari;
- c) eventuali garanzie sostitutive;
- d) le procedure di vigilanza e controllo;
- e) i casi di revoca e relative sanzioni.

3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell'art. 6.

#### Art. 18.

##### *Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici*

1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilità del bene, con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### TITOLO VI

##### CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 19.

##### *Cumulo dei contributi*

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai regolamenti (CE) n. 69/01 e n. 70/01, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della presente legge, per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE.

## Art. 20.

*Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della legge 30 dicembre 1989, n. 424*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2594 (legge n. 424/1989 - art. 1 - commi 1 e 2 - delibera del Consiglio regionale n. 1363/2000 - Provvedimento di ammissione a contributo delle domande presentate entro l'8 maggio 2000), che pur essendo stati iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2001 (Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424) per il 31 dicembre 2001. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell'atto di assegnazione, relativi alla legge n. 424 del 1989. I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella deliberazione della giunta regionale n. 2594 del 2000.

## Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

## Art. 22.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento, degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e successive modificazioni;

b) le lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 43 e il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo).

## Art. 23.

*Norma transitoria*

1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 32 del 1988 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l'abbattimento degli interessi, presso i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di cui al capo V della legge regionale n. 3 del 1993, erogati ai sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di cui al titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di cui all'art. 3, comma 2 dal momento della loro entrata in vigore.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato all'art. 10, comma 2 è elevato da dodici a diciotto mesi.

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2002

ERRANI

03R0040

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 40.

**Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finanziamento straordinario di solidarietà*

1. Al fine di contribuire al superamento delle conseguenze del terremoto del 31 ottobre 2002 in Molise, è disposto un finanziamento straordinario di solidarietà della Regione Toscana a favore della Regione Molise di € 260.000,00.

2. Il finanziamento è assegnato al competente organo della Regione Molise secondo procedure concordate con la medesima.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Alla spesa complessiva di € 260.000,00, prevista dalla presente legge, è fatto fronte con la sottoindicata variazione da apportare, per analogo importo di competenza e di cassa, al bilancio di previsione della spesa dell'esercizio finanziario corrente:

di nuova istituzione:

UPB 119 «Intervento straordinario di solidarietà per il terremoto nel Molise del 31 ottobre 2002 - spese correnti» per € 260.000,00;

in diminuzione:

UPB 741 «Fondi - spese correnti» per € 260.000,00.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 novembre 2002

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2002.*

03R0287

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 41.

**Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 43/1995*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

«2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 43/1995 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'art. 3 non devono trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della giunta regionale, di cui all'art. 3, comma 3».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 43/1995 è abrogato.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43/1995*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina). — 1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'art. 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella Regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 43/1995*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Divieto di soppressione). — 1. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.

2. È fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 12-bis dopo l'art. 12 della legge regionale n. 43/1995*

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 43/1995 è inserito il seguente:

«12-bis (Colonie di gatti). — 1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 13, comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.

3. I comuni d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del territorio.

4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.



## Art. 5.

*Sostituzione del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 43/1995*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 43/1995, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotré a euro seicentoventidue.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 novembre 2002

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2002.*

03R0288

**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 42.**

**Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 18 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge:

a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;

c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

e) istituisce la consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;

f) istituisce l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 2.

*Associazioni di promozione sociale*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all'art. 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici le organizzazioni sindacali le associazioni dei datori di lavoro le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

*Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale*

1. È istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;

b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 4.

*Conferimento delle funzioni alle province*

1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle province.

Art. 5.

*Atto costitutivo e statuto*

1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la pre-

visione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e di loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

#### Art. 6.

##### *Prestazioni degli associati*

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 13, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

#### Art. 7.

##### *Risorse economiche*

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### Capo II

##### REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

#### Art. 8

##### *Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale*

1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;

b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, e 5 comma 1;

d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b) e c) comporta la cancellazione dal registro regionale.

#### Art. 9.

##### *Struttura del registro*

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

a) sezione «A», nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province a condizione in quest'ultimo caso che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto per lo stesso periodo, attività continuativa;

b) sezione «B», nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione «A»;

c) sezione «C», nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8.

2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente secondo l'elencazione di cui all'art. 2, comma 2.

#### Art. 10.

##### *Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale*

1. Per essere iscritte nel registro regionale le associazioni di promozione sociale nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 5 e 8 inoltrano la domanda d'iscrizione alle province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'art. 17, comma 2.

2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 28/1993. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.

3. Nell'ambito del registro regionale le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.

4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

#### Art. 11.

##### *Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni*

1. E facoltà delle province prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all'art. 17, comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.

#### Capo III

##### RAPPORTI TRA LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI

#### Art. 12.

##### *Rapporti con la Regione e con gli enti locali*

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regio-

nale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle province della consulta regionale di cui all'art. 15, e dell'osservatorio regionale, di cui all'art. 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 13.

2. La Regione e gli enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

#### Art. 13.

##### *Convenzioni*

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

5. Le convenzioni contengono in particolare:

a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;

b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;

c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;

e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

#### Art. 14.

##### *Fondo di dotazione*

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'art. 3, che realizzano investimenti in beni materiali immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:

a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;

c) l'acquisto di impianti macchinari, automezzi e attrezzature;

d) l'acquisto di brevetti licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;

e) marketing operativo e strategico;

f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;

g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.a. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

#### *Capo IV*

##### CONSULTA REGIONALE E OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

#### Art. 15.

##### *Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale*

1. È istituita la consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di seguito denominata «Consulta» nei termini di cui all'art. 20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'art. 3.

2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 17, comma 1, la giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei membri della consulta, garantendo, nell'ambito della stessa:

a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei;

b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'art. 9;

c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 2, comma 2.

3. La consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:

a) avanza alla giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;

b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

4. La consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'art. 16, comma 1, e collabora con la Regione e con l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1.

5. I membri della consulta sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e comunque fino all'insediamento della consulta successiva.

6. Nel corso della prima riunione la consulta a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

7. La consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

8. I compiti di segreteria della consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.

9. Ai componenti della consulta è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

#### Art. 16.

##### *Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale*

1. È istituito l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato «Osservatorio», nei termini di cui all'art. 20, comma 3, composto da:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;

b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'art. 3, designati dalla consulta regionale di cui all'art. 13;

c) tre rappresentanti delle Università Toscane, congiuntamente designati dalle università medesime;

d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) congiuntamente designati dalle province della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale.

2. La sede dell'osservatorio è stabilita dalla giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'osservatorio:

a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili l'integrazione degli stessi la loro elaborazione e valutazione;

b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Toscana;

c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla consulta di cui all'art. 15, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;

d) collabora con la Regione e con la consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1;

e) collabora con l'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 64 della legge regionale n. 72/1997.

4. I membri dell'osservatorio sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'osservatorio a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 383/2000 eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'osservatorio e la consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta sotto la presidenza del presidente della giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al consiglio regionale.

8. Ai componenti dell'osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

#### Capo V

##### REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

#### Art. 17.

##### *Regolamenti di esecuzione*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale approva un regolamento previo parere della commissione consiliare competente con il quale definisce le modalità di designazione dei membri della consulta, sulla base di quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le province approvano un regolamento che definisce:

a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;

b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;

c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della giunta regionale competente in materia di politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del quale le province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINALI. NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 72/1997*

1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 72/1997, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) forme particolari di valorizzazione e di sostegno, anche di carattere finanziario a favore delle associazioni di cui all'art. 12 comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, concernente l'organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)».

#### Art. 19.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell'UPB 221 «Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di € 100.000,00 per l'esercizio 2003 e di € 100.000,00 per l'esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16 comma 8, si fa fronte per l'esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004 con le risorse iscritte nell'UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» per la cifra di € 8.000,00 per l'esercizio in corso, di € 8.000,00 per l'esercizio 2003, di € 8.000,00 per l'esercizio 2004».

3. Agli oneri di spesa di cui all'art. 16, comma 6 si fa fronte con le risorse dell'UPB 221 «Programmi di iniziative regionali, sistema informativo ricerca e sviluppo - spese correnti» relative alle quote assegnate di finanziamento statale.

4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente risorse aggiuntive a partire dall'anno 2003.

#### Art. 20.

##### *Norme transitorie*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 17, comma 2 le province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:

a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso gli uffici;

b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'art. 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale n. 36/1990;

c) l'emaneazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione inoltra alle province territorialmente competenti eventuali domande di iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 36/1990 e i fascicoli relativi alle associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione assicura altresì, alle province la collaborazione dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell'albo regionale di cui al comma 1, lettera b).

3. Le province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana nel momento in cui tutte le amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della legge regionale n. 36/1990.

4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 15.

5. Entro sessanta giorni dall'istituzione della consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 15, è istituito l'osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 16.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 17, comma 2, è abrogata la legge regionale n. 36/1990.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 dicembre 2002

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2002.*

**03R0289**

LEGGI REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 43.

#### **Legge finanziaria per l'anno 2003.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 dicembre 2002)*

*(Omissis).*

**03R0290**

LEGGI REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 44.

#### **Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 dicembre 2002)*

*(Omissis).*

**03R0291**

## REGIONE SARDEGNA

LEGGI REGIONALE 9 dicembre 2002 n. 23.

### **Riconoscimento dello stato giuridico delle agenzie governative regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 19 dicembre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Riconoscimento delle agenzie governative regionali*

1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna individua i requisiti che debbono possedere gli organismi che svolgono un ruolo di servizio per le politiche regionali e che, a tal fine, vengono riconosciuti quali agenzie governative regionali.

#### Art. 2.

##### *Requisiti delle agenzie governative regionali*

1. Per poter ottenere il riconoscimento dello status di agenzia governativa regionale, così come previsto nell'art. 4, gli organismi devono possedere i seguenti requisiti:

a) disporre di complessivi programmi di azione annuali che per statuto o regolamento sono approvati dal governo regionale o dal consiglio regionale;

b) essere condotti da organi di amministrazione soggetti a ratifica od accettazione da parte del governo regionale o del consiglio regionale, oppure da questi direttamente nominati;

c) essere di proprietà della Regione autonoma della Sardegna in modo diretto od indiretto attraverso quote di maggioranza;

d) non esercitare attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dalla amministrazione regionale in relazione alle funzioni da esercitare quali agenzie di sviluppo, e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti. Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»), che il soggetto affidatario della progettazione di servizi non può esserne anche fornitore, o concorrere alla aggiudicazione dei medesimi, né possono concorrervi società e soggetti controllati (ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto terzo, del codice civile) del predetto soggetto affidatario.

<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Istanza per il riconoscimento dello status di agenzia governativa regionale</i></p> <p>1. Gli organismi che intendono ottenere il riconoscimento dello status di agenzia governativa regionale devono inoltrare apposita richiesta all'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzione dello status di agenzia governativa regionale</i></p> <p>1. Lo status di agenzia governativa regionale è attribuito agli organismi che abbiano i requisiti indicati all'art. 2 con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>Affidamento dei programmi</i></p> <p>1. La Regione autonoma della Sardegna può affidare direttamente alle agenzie governative regionali l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità statutarie delle agenzie medesime.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Cagliari, 9 dicembre 2002</p> <p style="text-align: center;">PILI</p> <p><b>03R0071</b></p>
---	---

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica relativo al «Regolamento regionale 8 luglio 2002, n. 4 concernente: procedura di concessione delle autostrade regionali pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - 1° suppl. ordin. del 12 luglio 2002*».** (Pubblicata nel 1° suppl. ordin. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002*).

Alla lettera *h*) del primo comma dell'art. 21 del regolamento regionale di cui all'oggetto, le parole:

«... costituisce allegato 7 al presente regolamento.»

sono sostituiti dalle parole:

«... verrà allegato al bando di gara.»

**03R0186**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 5 1 7 \*

€ 1,60